

Questionario di “*Facciamo Presto!*”

Risposta Collettiva

Raffaello Magi, Collegio Unico di Legittimità

Gaetano Campo, Collegio Giudicante n. 1

Domenica Miele, Collegio Giudicante n. 3

Anna Mori, Collegio Giudicante n. 3

Paolo Ramondino, Collegio Giudicante n. 4

Valerio Savio, Collegio Giudicante n. 2

Luisa Savoia, Collegio Giudicante n. 1

Elisabetta Tarquini, Collegio Giudicante n. 2

Carissimi

abbiamo scelto di rispondere collettivamente, perché come candidati ci sentiamo una comunità.

E vorremmo che anche la Magistratura si sentisse una comunità.

Gentili Colleghe/i del comitato “Facciamo Presto”,
nel premettere che apprezziamo davvero molto il vostro sforzo di individuare singoli punti critici relativi ai contenuti della legge delega in tema di ordinamento giudiziario, vogliamo precisare, che a nostro parere, le questioni che ponete, in alcuni casi molto specifiche, vanno affrontate in una ottica generale, che è quella che noi abbiamo illustrato nel nostro programma elettorale, sintetizzabile nella **assoluta necessità di recuperare il senso 'orizzontale' della magistratura**, con valorizzazione dei momenti di condivisione delle scelte organizzative interne agli uffici e neutralizzazione dei punti della prospettata riforma che contrastino con i principi costituzionali in tema di autonomia e indipendenza della giurisdizione. Apriamo un confronto con voi che riguardi gli obiettivi complessivi dell'azione consiliare e le risposte verranno, attraverso la condivisione, da sole.

PARTE CONOSCITIVA

1) *Perché hai scelto di candidarti?*

2) *Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?*

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

4) I fatti “dell’Hotel Champagne” hanno minato l’autorevolezza e la credibilità dell’organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

5) Pensi che la riforma dell’ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all’Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

7) Hai aderito all’astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

La Magistratura vive ormai da alcuni anni una profonda crisi di credibilità e di legittimazione, che riguarda non solo il governo autonomo e l’associazionismo ma tocca anche l’esercizio stesso della giurisdizione. Da qui il nostro impegno per l’attuazione dei valori costituzionali, in linea con la responsabilità professionale, culturale, sociale che abbiamo assunto scegliendo di essere magistrati e che tanti magistrati continuano quotidianamente a praticare. Siamo un gruppo di magistrati che si candidano con Magistratura Democratica, gruppo per il quale alcuni di noi hanno anche ricoperto incarichi associativi nell’ANM e/o istituzionali (CG), accomunati, unitamente ad una candidata indipendente, da una sintonia di visione e consonanza di pensiero, frutto di un percorso condiviso, che, senza rinuncia alla nostra identità e storia personale ed individuale, rappresenta un segnale concreto della possibilità coerente con l’apertura verso l’esterno, che, nel contesto elettorale, è necessariamente apertura agli altri magistrati e del dialogo con gli stessi. Perché nessuno può ritenersi depositario di verità assolute e solo dal confronto ci può essere vera crescita.

Indubbiamente la prossima consiliatura ha il compito di ricostruire un tessuto di fiducia con la società e di far comprendere quale sia la “posta in gioco”: al Consiglio non si fanno solo nomine ed ogni opzione nelle scelte di amministrazione (come l’organizzazione degli uffici, la gestione delle risorse, la formazione professionale) ha una diretta ricaduta sull’efficace esercizio della giurisdizione sia rispetto al controllo di legalità sia rispetto alla tutela dei diritti e delle garanzie. All’interno del CSM occorre **recuperare il senso autentico della rappresentanza** e i gruppi devono tornare ad essere luoghi di elaborazione culturale: la crisi che abbiamo vissuto interroga anche l’associazionismo giudiziario ed il modo in cui lo si pratica. Intendiamo combattere la logica dei potentati elettorali e dei gruppi clientelari, che hanno condizionato anche le scelte dei candidati al CSM e troppo spesso la sua gestione, svuotando la democrazia interna ai gruppi. Questione morale significa, anche, consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie funzioni; significa **declinare nel quotidiano i principi di imparzialità, autonomia e indipendenza**, quali precondizioni per l’esercizio della nostra funzione e del nostro agire e così tenere la

barra dritta sui principi e sui valori che ispirano le nostre scelte ed i nostri comportamenti, perché il fine non giustifica mai i mezzi.

L'assemblea del 30 aprile è stata lo specchio del profondo malessere che sta attraversando la Magistratura, incapace in questi ultimi anni di operare un profondo cambiamento e rinnovamento dall'interno. La scelta dell'astensione, decisa dalla maggioranza assembleare, è stata da noi praticata, pur nella convinzione che sarebbe stata necessaria una interlocuzione più tempestiva ed incisiva con il Ministero

PARTE PROGRAMMATICA

*L'art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) prevede che nell'istruttoria per la **nomina** dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la **conferma** dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.*

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempli il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

Gli incarichi direttivi e semidirettivi devono tornare ad essere incarichi di effettivo servizio dell'ufficio e dei colleghi. Sarà compito del CSM che verrà vigilare a che la magistratura si caratterizzi sempre come magistratura orizzontale, espressione di quella disegnata dal legislatore costituente, arginando così la progressiva gerarchizzazione degli uffici requirenti, ma anche di quelli giudicanti. Trasparenza e credibilità dell'azione consiliare vanno rilanciati con forza, attraverso l'impegno collettivo e personale di tutti noi, non rappresentando soluzione a tali criticità il sorteggio, risposta umiliante, oltre che inutile e dannosa, alle degenerazioni del rapporto tra gruppi e consiglieri. Se la problematicità connessa all'esercizio della discrezionalità è oggi forse la madre di tutte le questioni sul governo autonomo, non v'è dubbio che la prossima consiliatura dovrà affrontare in modo costituzionalmente orientato le logiche di gerarchizzazione, burocratizzazione e mera produttività, per un'amministrazione trasparente ed efficiente della giurisdizione, con la creazione di un sistema di regole fissate dal CSM per l'assegnazione degli affari o dei magistrati. Tuttavia, la leva per il rilancio della credibilità dell'istituzione consiliare non può essere la restrizione dei suoi ambiti di decisione o la rinuncia alle sue prerogative di scelta e di interlocuzione: la sfida è nell'esercizio trasparente e leggibile di tali prerogative di fronte alla comunità dei

magistrati e di fronte ai cittadini; in una normazione secondaria che orienti correttamente l'esercizio di tali poteri; nella chiarezza delle motivazioni e dell'attività di rendiconto.

È indispensabile ampliare le fonti di conoscenza del CSM, perchè è necessario che l'organo di autogoverno sia posto nella migliore condizione per operare le proprie scelte, senza dover ricorrere ad informazioni non ufficiali per avere contezza della realtà degli uffici. Questo consentirà di far transitare nelle motivazioni poste a base dei provvedimenti adottati anche tutte le eventuali criticità dei candidati, mettendo così in condizione anche la giustizia amministrativa (eventualmente sollecitata dal pretermesso) di operare un giudizio maggiormente compiuto.

*L'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti **i soli dati concernenti le criticità**, stabiliti con deliberazione del CSM.*

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

Non può che esprimersi forte preoccupazione per i contenuti complessivi della delega in tema di riforma del sistema delle valutazioni di professionalità.

L'indirizzo legislativo spinge essenzialmente verso rigidi controlli di efficienza statistica (raggiungimento degli obiettivi fissati nei programmi di gestione) e, attraverso la parola d'ordine del 'rigore', tende a realizzare un vero e proprio monitoraggio della 'tenuta' di iniziative o decisioni nelle fasi posteriori del procedimento o del giudizio. Al contempo, il rapporto favorevole del capo dell'ufficio può dar luogo alla semplificazione della procedura di verifica.

E' evidente il rischio di svuotamento del ruolo costituzionale della magistratura, impegnata – in prospettiva – più a difendere se stessa (in mera chiave aziendalista e conformista) che a garantire il contraddittorio tra le parti, l'accertamento imparziale dei fatti controversi e i diritti dei cittadini.

Un magistrato timoroso e sedotto dalla sirena del precedente giurisprudenziale, tradendo così l'essenza della nostra funzione, la lettura della norma alla luce dei principi costituzionali e delle corti europee, della società in continua evoluzione e della crescente domanda di tutela di diritti.

Le fonti di conoscenza per le valutazioni di professionalità dovranno rispecchiare la complessità del nostro lavoro: dal dato statistico da utilizzare, che non può più essere

il dato aggregato ma dovrà essere necessariamente un dato disaggregato, che faccia emergere la qualità del lavoro del magistrato in valutazione ad un'interlocuzione con tutti gli attori della giurisdizione, a cominciare dall'avvocatura, nel rispetto dei reciproci ruoli e nella comune ottica del buon funzionamento della giustizia a servizio del cittadino.

L'autogoverno deve tornare ad assumere un ruolo centrale sul terreno dell'organizzazione degli uffici giudiziari. Quindi recupero di un'autentica, autorevole interlocuzione del CSM con il Ministero della Giustizia in ordine ai criteri di allocazione delle risorse, derivanti dai progetti di attuazione del PNRR, al fine di restituire all'autogoverno un ruolo centrale nelle scelte di politica giudiziaria che, altrimenti, restano – di fatto – appannaggio dell'organo politico, con la concreta messa in crisi del principio costituzionale di separazione dei poteri; **superamento dell'approccio meramente statistico** e valorizzazione degli obiettivi di qualità; centralità dei criteri di priorità e degli obiettivi qualitativi, in grado di **coinvolgere tutti i magistrati dell'ufficio giudiziario**, nel delineare il progetto organizzativo dell'ufficio; passaggio da una valutazione di *performance* individuale a **obiettivi collettivi dell'ufficio complessivamente considerato**; legittimazione democratica, indipendenza e responsabilità: dar conto alla collettività degli obiettivi perseguiti, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti; diffusione delle linee interpretative, nel rispetto di criteri di trasparenza e comprensibilità e del pluralismo ideale e culturale della magistratura; scelta e formazione dei dirigenti e **modello culturale della magistratura “orizzontale”**; **il dirigente deve avere profonda consapevolezza della complessità delle forme della giurisdizione** e delle sue cadute sull'organizzazione degli uffici, della necessità di segnare e attivare percorsi collettivi e partecipativi.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.

17) *Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?*

Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.

18) *A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?*

La Procura è certamente l'ufficio su cui si concentrano le attenzioni mediatiche e anche quelle di chi ambisce ad influenzare la discrezionalità tecnica, insita nelle scelte investigative e di gestione dei singoli fascicoli. Per un verso, è, perciò, necessario ridurre gli spazi di indebita interferenza (sia quelli diretti, sia quelli indiretti che sono anche i più insidiosi) del Procuratore sulle scelte dei Sostituti; per altro verso, è necessario che il primo eserciti gli strumenti di controllo per **un esercizio uniforme, trasparente e responsabile dell'azione penale e di quella cautelare** da parte dei singoli Sostituti, garanzia sostanziale della parità dei cittadini di fronte alla legge.

E' il CSM che deve indicare -anche rinforzando la cultura tabellare- il migliore punto di equilibrio fra il rispetto della struttura orizzontale dei rapporti tra i magistrati, e la necessità di garantire un esercizio dell'azione penale uniforme e coerente con i principi del giusto processo. Indubbiamente l'introduzione della previsione di cui all'art. 13 della legge 2022 nr. 71 con modifica del co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 presenta spiccate criticità introducendo di fatto una possibile interferenza tra potere amministrativo e potere giudiziario, attesa la possibilità del Ministro di formulare osservazione sui progetti organizzativi degli uffici, e quindi sulle scelte dei dirigenti degli uffici in tema di organizzazione del lavoro giudiziario e di esercizio in concreto della giurisdizione, con evidenti ricadute in tema di separazione dei poteri, anche alla luce dell'art. 104 della costituzione, che esprime l'indipendenza della organizzazione giudiziaria nel suo complesso nel senso che l'ordine della magistratura non deve dipendere da altro potere e deve disporre per ciò che riguarda il suo stato (così come ha affermato la Corte Costituzionale già dalla sentenza n.22 del 1959).

L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.

19) *La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse.*

Quali regole proporrà in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

Con l'Avvocatura, cardine del nostro sistema costituzionale, l'interlocuzione deve essere sempre aperta e leale, sul presupposto del comune obiettivo volto a garantire il buon funzionamento degli uffici giudiziari, e nell'unico interesse del servizio giustizia da rendere ai cittadini. Il confronto è sempre fonte di arricchimento e di crescita, come sperimentiamo ogni giorno nelle nostre aule giudiziarie, con la lettura delle norme, anche innovativa rispetto a quella consolidata, che le parti offrono al giudice, stimolandolo ad interpretazioni evolutive, e spesso a sollevare questioni di costituzionalità delle norme vigenti. Interlocuzione che, peraltro, è già da tempo in essere (come effettiva, e non come mero diritto di tribuna) per i pareri di conferma dei direttivi e semidirettivi - procedura nella quale, sin dalla riforma licenziata nel 2006/2008, è previsto espressamente il parere del COA. E, certamente, la previsione dell'intervento da parte dell'organo di rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura, e quindi non del singolo né delle singole associazioni forensi, costituisce garanzia dal rischio di strumentalizzazioni, come si è visto, peraltro, nella esperienza di questi ultimi quindici anni di applicazione della riforma dell'o.g. del 2006/2008.

*L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, **secondo criteri predeterminati** e con esclusivo riferimento alle **capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro**, nelle seguenti ulteriori valutazioni: "discreto", "buono" e "ottimo".*

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul "merito" e non più sull'"anzianità senza demerito", è necessario sottolineare che l'organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall'analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di deficit strutturali. La dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell'organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell'ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l'autonomia e l'indipendenza?

21) Le valutazioni "discreto", "buono" e "ottimo" devono essere espresse dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate in via esclusiva dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrà in seno al Consiglio e per quali ragioni?

*L'art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario **acquisisca** le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di **gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento**, nonché, in*

ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.

*L'art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l'istituzione del **fascicolo per la valutazione del magistrato**, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l'individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

*L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei **programmi annuali di gestione dei procedimenti**, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei **carichi esigibili di lavoro** individuati dai competenti organi di autogoverno.*

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di scaricare sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzioni proponi?

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

Come detto, non può che esprimersi forte preoccupazione per i contenuti complessivi della delega in tema di riforma del sistema delle valutazioni di

professionalità. L'indirizzo legislativo spinge essenzialmente verso **rigidi controlli di efficienza statistica** (raggiungimento degli obiettivi fissati nei programmi di gestione) e, attraverso la parola d'ordine del 'rigore', tende a realizzare un vero e proprio monitoraggio della 'tenuta' di iniziative o decisioni nelle fasi posteriori del procedimento o del giudizio. Al contempo, il rapporto favorevole del capo dell'ufficio può dar luogo alla semplificazione della procedura di verifica. E' evidente il rischio di **svuotamento del ruolo costituzionale della magistratura**, impegnata – in prospettiva – più a difendere se stessa (in mera chiave **aziendalista e conformista**) che a garantire il contraddittorio tra le parti, l'accertamento imparziale dei fatti controversi e i diritti dei cittadini. Un magistrato timoroso e indotto a conformarsi al precedente giurisprudenziale, tradendo così l'essenza della nostra funzione, la lettura della norma alla luce dei principi costituzionali e delle corti europee, della società in continua evoluzione e della crescente domanda di tutela di diritti. Le fonti di conoscenza per le valutazioni di professionalità dovranno rispecchiare la complessità del nostro lavoro: il dato statistico da utilizzare, non può essere grezzo ma dovrà essere necessariamente essere un dato disaggregato, così da far emergere le caratteristiche del magistrato in valutazione, anche grazie al contributo conoscitivo che viene dall'interlocuzione con gli attori della giurisdizione, compresa l'avvocatura, nel rispetto dei reciproci ruoli e nella prospettiva del buon funzionamento della giustizia a servizio del cittadino.

*L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.*

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?

*L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di **illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato** nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure **se attribuibili al magistrato.***

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di "omessa collaborazione" da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la

fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrai in seno al Consiglio?

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

*Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla let. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla **reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti**.*

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrai e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

*L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, **dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive**.*

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

Quanto al tema del disciplinare, riteniamo che i quesiti posti rimandano a formule legislative che, per loro natura, solo la casistica e l'interpretazione che ne seguirà in Consiglio in sede di normazione secondaria e di giudizio disciplinare potrà riempire di concreto contenuto (così per i “gravi e reiterati ritardi” di cui al nuovo art. 37

comma 5 bis l. 111/2011 che possono innescare i “piani mirati di smaltimento” del dirigente; così per l’”omessa collaborazione” all’attuazione di tali piani). E solo la casistica potrà costruire “circostanze oggettive o soggettive che escludano la responsabilità” del singolo per l’”omessa collaborazione” all’attuazione dei piani di smaltimento.

Non vi è alcun dubbio però che di tutte le “clausole generali” introdotte dalla legge dovrà darsi una interpretazione costituzionalmente orientata che escluda, ad esempio, in tema di “omessa collaborazione” ai piani di smaltimento ogni possibile sindacato dell’interpretazione giurisdizionale di norme di diritto che siano indirettamente rilevanti per lo “smaltimento” medesimo (perché magari meno idonee a “fare numeri”). E del pari sarà necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata che circoscriva al massimo l’oggetto delle “direttive” la cui reiterata e grave violazione può costituire illecito disciplinare, ovviamente escludendone anche in questo caso l’attività interpretativa – come del resto esplicitato dalla legge -- ma anche ogni profilo che riguardi l’autonomia del singolo magistrato nell’organizzazione dell’udienza e del proprio lavoro e che non confligga con profili organizzativi tabellari o legati alla sicurezza e/o all’ordinato svolgimento dei servizi anche di cancelleria.

E non vi è dubbio altresì che in materia di “piani di smaltimento” il ruolo dei Consigli Giudiziari, per la loro vicinanza agli uffici e per quelle che sono le loro funzioni, possa essere esaltato, non solo in sede di valutazione delle “osservazioni” pervenute dai magistrati interessati, ma nell’acquisizione di dati di fatto oggettivi, utili alle valutazioni consiliari. Parimenti, per i “piani di smaltimento” dei “gravi e ingiustificati ritardi” dovranno essere necessariamente previste procedure di interlocuzione preventiva, non solo con gli interessati, ma anche con gli altri magistrati dell’ufficio o della sezione interessata (visto che i piani possono comportare sospensione delle assegnazioni e a redistribuzione degli affari).

In conclusione, non abbiamo verità da rivelare su riforme, incarichi, organizzazione e funzionamento degli uffici. Ma siamo calati fino in fondo nel lavoro quotidiano e sappiamo cosa non vogliamo: non vogliamo ambizione sfrenata, non vogliamo indifferenza, non vogliamo cinismo. Vogliamo una magistratura democratica, limpida, meritevole di stima e di rispetto.